

D.M. 20.07.2012 n. 140 (G.U. n. 195 del 22.08.2012)
entrata in vigore: 23.08.2012.

*I PARAMETRI MINISTERIALI
per la determinazione del compenso professionale.
Prime istruzioni per l'uso
(aggiornamento 30.09.2012).*

I° - LA NORMATIVA PRIMARIA.

1) Il D.L. n. 1 del 24.01.2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore il 24.01.2012 (v. art. 98), e parzialmente emendato dalla legge di conversione n. 27 del 24.03.2012, all'art. 9 co. 1 abroga "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"; ed al co. 5 abroga le disposizioni vigenti che rinviavano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista.

Il D.L. n. 223/2006 aveva già abrogato l'inderogabilità dei minimi tariffari.

Per la determinazione del compenso – con riferimento all'art. 2233 co. 1 c.c. - la legge introduce l'**obbligo di pattuizione** al momento del conferimento dell'incarico professionale.

La pattuizione deve essere in **forma scritta ad substantiam** [consegue l'inammissibilità della prova alternativa (testimoniale o per presunzioni, ex artt. 2725 co. 2 e 2729 co. 2 c.c.)].

Il compenso è commisurato "*all'importanza dell'opera e al decoro della professione*" (art. 2233 co. 2 c.c.), nonché (art. 2225 c.c.) "*al risultato ottenuto ed all'attività normalmente necessaria per ottenerlo*".

2) La determinazione del compenso ed il "PREVENTIVO".

L'avvocato è tenuto a illustrare al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa (il cui obbligo è stato ancora rinviato di un anno) per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ed a fornire le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'attività.

La legge di conversione prevede l'obbligo di rendere noto – su richiesta del cliente – un "**preventivo di massima**", senza vincolo di forma. E' così stata accolta la critica che rilevava l'impossibilità di prevedere tutte le possibili vicende processuali incidenti sui costi del processo. La norma sostanzialmente richiama il principio già sancito dall'art. 40 c.d.f. (obbligo di informare il cliente sui costi presumibili del processo).

Lo schema normativo non appare immune dal rilievo di contraddittorietà:

* l'esatta valutazione preventiva dei costi del processo è stata ritenuta impossibile, tanto che è stato eliminato l'obbligo di "preventivo" dettagliato e vincolante, sostituito con un "preventivo di massima";

* nel medesimo comma del medesimo articolo la legge obbliga a pattuire il compenso (con contratto vincolante in forma scritta) al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il riconoscimento dell'impossibilità dell'esatta previsione dei costi del processo (che ha portato ad introdurre l'obbligo di un semplice "preventivo di massima") avrebbe dovuto - coerentemente, *a fortiori* - escludere l'obbligo della pattuizione preventiva del compenso.

Per ovviare a tale situazione di grave incoerenza normativa è consigliabile fare ricorso a clausole pattizie alternative (che prevedano varie ipotesi di svolgimento del processo), ed a clausole di rinegoziazione.

3) LE PATTUIZIONI SPECIALI.

Per la determinazione del compenso è ammesso il ricorso a pattuizioni speciali: il "**palmario**" (maggior compenso in caso di raggiungimento di determinati obiettivi), il patto di **quota lite**, il **compenso orario** (non più limitato alle prestazioni stragiudiziali), oppure la determinazione *à forfait*.

4) LA RILEVANZA DEONTOLOGICA.

Il testo originario del DL n. 1/2012 (art. 9 co. 3) introduceva espressamente una fattispecie di illecito disciplinare, ora espunta in sede di conversione.

Tuttavia è noto che la rilevanza deontologica di un comportamento non dipende dall'espressa previsione di legge o regolamento (non vige il principio di stretta legalità: il codice deontologico forense ha natura meramente ricognitiva ed esemplificativa; l'ordinamento prevede che un comportamento sia sanzionabile sotto il profilo disciplinare se è lesivo dell'onore e del decoro della professione, anche se non è espressamente sanzionato da una norma; ciò allo scopo di impedire che comportamenti ritenuti lesivi sfuggano alla sanzione disciplinare, per il fatto di non essere espressamente indicati nella esemplificazione codicistica).

In materia di compensi professionali il codice deontologico forense prevede varie regole di condotta e corrispondenti fattispecie di illecito disciplinare:

* l'"obbligo di informazione" di cui alla rubrica dell'art. 40 c.d.f.;

* il divieto di pretendere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta (art. 43 can. II c.d.f) (tanto più se la pattuizione risulti captata profittando di un'asimmetria informativa) (la pattuizione del compenso professionale può essere efficace sotto il profilo civilistico - come fonte di obbligazione di pagamento nella misura concordata - e nello stesso

tempo può essere rilevante sotto il profilo disciplinare, se il compenso preteso è considerato “manifestamente sproporzionato” all’attività svolta);

* il divieto di “accaparramento di clientela” (art. 19 c.d.f.) “*con modi non conformi alla correttezza ed al decoro*”.

5) LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

La mancata pattuizione del compenso non è sanzionata con la nullità dell’intero contratto d’opera professionale, ma costituisce elemento negativo di valutazione (art. 1/6 d.m.). Pertanto il contratto d’opera è in ogni caso fonte di diritto a compenso, che – in caso di controversia - può essere liquidato dal giudice.

In sede giudiziale il compenso dell’avvocato è liquidato facendo riferimento ai **parametri** ministeriali (dopo il periodo transitorio nel quale era ammessa l’ultrattività della tariffa abrogata).

Tale riferimento appare rivolto sia all’ipotesi di liquidazione delle **spese di lite** a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., sia all’ipotesi di liquidazione giudiziale nella **controversia** tra l’avvocato ed il proprio cliente sul compenso (non pattuito) dovuto all’avvocato.

6) I RAPPORTI IN CORSO. LA DISCIPLINA TRANSITORIA.

Le norme che determinano l’entità dei compensi professionali dovuti dall’assistito all’avvocato hanno natura **sostanziale**, cioè incidono sull’obbligazione derivante dal rapporto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2233 c.c..

Ad esse è applicabile il principio di **non retroattività** sancito dall’art. 11 delle preleggi, in forza del quale le nuove norme relative all’obbligo di pattuizione del compenso non sono applicabili ai **rapporti professionali** sorti **anteriamente al 24.01.2012** (quando non vigeva tale obbligo).

Invece le norme relative alla liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, ex art. 91 c.p.c., hanno natura **processuale**. Pertanto esse sono rette dal principio processuale *tempus regit actum*, al quale consegue l’applicabilità della nuova disciplina ai singoli atti compiuti dopo l’entrata in vigore del DM 140. Purchè si tratti di applicare la nuova disciplina, appunto, **a singoli atti**, e non invece di adattare un **intero rito mutato** ad un processo già pendente, o anche ad una sola parte del processo non ancora svolta.

Ferme tali distinzioni, si pone il problema dell’applicazione retroattiva del decreto parametri ai **processi pendenti** o ai **contratti d’opera** professionale stipulati (anche oralmente) in precedenza.

Per rispondere al quesito occorre considerare:

a) che l'art. 9 co. 3 del DL 1/2012 afferma esplicitamente che la vecchia **tariffa forense** non è più applicabile trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto (cioè dal 23.07.2012);

b) che non appare di immediata applicazione alla **successione dei due diversi sistemi** di determinazione dei compensi il principio consolidato che regolava la diversa fattispecie della **successione di tariffe** nel tempo.

Tale principio - per i gradi di merito, non per il giudizio di legittimità - distingueva tra **diritti** (regolati dalla tariffa vigente nel momento della singola prestazione) e **onorari** (regolati dalla tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione intellettuale).

Fare ancora riferimento a tale orientamento comporterebbe una sottovalutazione della scelta legislativa di sostituire al precedente sistema tariffario il nuovo sistema dei parametri, eliminando la distinzione tra diritti e onorari per privilegiare l'unitarietà del compenso professionale.

La soluzione del problema della applicazione retroattiva del decreto parametri può essere data seguendo diversi criteri interpretativi.

* **Criterio del momento della domanda:** le spese per le attività difensive iniziate prima del 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del decreto parametri) dovrebbero essere liquidate secondo il regime tariffario abrogato (vigente al momento della proposizione della **domanda giudiziale**), posto che la norma transitoria (art. 41) del DM 140 - avente natura regolamentare, quindi norma secondaria - non può derogare al principio generale di non retroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi (norma primaria).

* **Criterio della prestazione difensiva:** le spese di lite dovrebbero essere liquidate sulla base del sistema (tariffario o parametrico) vigente al momento di ogni prestazione difensiva.

In tale ottica le prestazioni svolte fino al 23 agosto 2012 sarebbero remunerate applicando le tariffe, e quelle svolte in data successiva sarebbero remunerate applicando i parametri. Ma la nozione di "prestazione professionale" dovrebbe comprendere l'intero grado del giudizio, in osservanza del principio di unitarietà e non frazionabilità della prestazione nelle varie fasi endoprocessuali (in proposito si segnala l'interessante sentenza 26.08.2012 del Tribunale di Siena).

Questo criterio appare applicabile alle spese dei **precedenti gradi** di giudizio, che debbano essere liquidate nel giudizio d'appello o di cassazione.

L'Ufficio di Presidenza della Corte di Cassazione ha diffuso una relazione in cui sostiene i principi sopra ricordati, ed in particolare opina che - nell'ipotesi di rinvio al giudice del merito (con decisione antecedente al 23.08.2012) per la liquidazione delle spese di lite - il **giudice del rinvio** debba adempiere al mandato applicando le vecchie tariffe ai gradi precedenti.

La decisione del giudice di merito in punto spese è poi impugnabile sotto il profilo della violazione di legge per violazione del sistema tariffario, ove

questo fosse ancora vigente al momento dell'esaurimento della singola prestazione professionale, ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una valutazione di **unitarietà da rapportare ai singoli gradi di giudizio**. Il nuovo sistema dei parametri non influirebbe su tale valutazione.

* **Criterio del momento della liquidazione:** questo è il criterio che appare adottato dall'art. 41 DM parametri, che alla rubrica "disposizione temporale" recita: *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore."*

La dizione normativa non lascia dubbi sul fatto che i nuovi parametri, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale in rassegna, debbano essere applicati dall'organo giurisdizionale sia nell'ipotesi di liquidazione delle **spese di lite** a carico del soccombente (ex art. 91 c.p.c.), sia nell'ipotesi di liquidazione del compenso professionale nella controversia tra l'avvocato (o altro professionista) ed il proprio cliente, **anche per attività iniziata in precedenza**.

Potrebbe dunque accadere che siano liquidati secondo i parametri compensi professionali dovuti per attività svolte in precedenza, per le quali invece l'avvocato abbia tacitamente pattuito l'applicazione della vecchia tariffa, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico o della prestazione.

Ciò non appare accettabile in linea di diritto, perché – come già detto – la norma dell'art. 41 del DM 140 – avente natura regolamentare, quindi norma secondaria – non può derogare al principio generale di non retroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi (norma primaria); e comunque per evidenti ragioni di equità (è imposta una sensibile riduzione di compensi per attività già eseguite sulla base di condizioni tariffarie all'epoca vigenti e comunemente accettate).

Va segnalato che l'art. 9 del DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 27/2012, unitamente al decreto ministeriale attuativo, è già sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale per iniziativa del Tribunale di Cremona, che ha sollevato eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. in relazione alle norme dell'ordinamento comunitario (artt. 6 della Convenzione Int. Diritti dell'Uomo, 5-6 Trattato UE. 296 Trattato Funzionamento UE, principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta di Nizza).

Il decreto, inoltre, sta per essere impugnato (come provvedimento amministrativo normativo) innanzi alla giurisdizione amministrativa anche dal Consiglio Nazionale Forense.

7) IL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

La riforma non incide sull'art. 14 R.D.L. n. 1578/1933 (legge professionale). Pertanto si deve ritenere tuttora sussistente la funzione istituzionale

del C.O.A. di esprimere parere di congruità sui compensi professionali degli avvocati (anche al fine di valutare l'eventuale violazione dell'art. 43 Can. II c.d.f., che sanziona la pretesa di compensi manifestamente sproporzionati all'attività professionale svolta).

Ovviamente il nuovo sistema riduce molto le occasioni di ricorso a tale parere: il fatto che il compenso sia **pattuito per iscritto** da un lato esclude l'esigenza di una valutazione di **congruità** ai fini civilistici (salva la valutazione sotto il profilo deontologico), e dall'altro soddisfa l'esigenza di **documentazione** della pretesa ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base della documentazione dell'obbligazione assunta con la pattuizione del compenso; in tale caso non occorre dunque più produrre il parere di congruità del C.O.A.).

Il parere invece può ancora essere utile nei seguenti casi:

a) ove **manchi la pattuizione** (preventiva o successiva) del compenso, e l'avvocato chieda l'ingiunzione ai sensi dell'art. 636 c.p.c. sulla base della *"parcella... munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere"* del C.O.A. [l'art. 636 c.p.c. è applicabile ai *"casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c."*, cioè (per quanto qui interessa) *"2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati"*];

b) se l'avvocato ricorre all'istituto previsto dall'art. 59 l.p., che recita: *"per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa e in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'Ordine"*; in tale caso, pur non essendo vincolante, il parere del C.O.A. impegna il giudicante ad un più stringente obbligo di motivazione, in caso di decisione difforme.

Si ricorda infine che (per la sola **attività giudiziale**) l'avvocato può ancora avvalersi della speciale procedura già prevista dall'art. 28 della Legge n. 794/1942, ora sostituito dall'art. 34/16 D.Lgv. n. 150/2011 che recita: *"Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del D. Lgv. 01.09.2011 n. 150"* (il rito è sommario, innanzi al giudice del processo vertito; il Tribunale decide in composizione collegiale; nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente; l'ordinanza che decide il giudizio è inappellabile, ma solo ricorribile per cassazione). Anche in tale procedura può essere prodotto il parere del C.O.A.).

8) LA NOTA SPESE DEPOSITATA IN GIUDIZIO.

La nota spese ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 59 RDL n. 1578/1933, in mancanza di pattuizione del compenso, è redatta sulla base dei parametri ministeriali. Ove invece sia stato pattuito il compenso, la nota spese vi può fare riferimento.

Nella nota spese è tuttavia sempre consigliabile indicare analiticamente e separatamente gli onorari, le spese ed i criteri utilizzati per l'indicazione dei compensi, da sottoporre al giudice per la valutazione dell'adeguatezza (a mente dell'insegnamento di Cass. SS.UU. Civ. sent. n. 19014 delli 11.09.2007, che ha ribadito che *"le spese di lite vanno liquidate... in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità"*, mantenendo *"una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta"*).

Poiché le Tabelle ministeriali, per le nuove voci che raggruppano le attività proprie delle varie fasi del processo, indicano onorari-base ragguagliati ad un **processo-tipo connotato da semplicità e speditezza**, appare quanto mai utile rappresentare ordinatamente tutta l'attività professionale svolta, illustrandone la natura, la complessità e l'efficacia, allo scopo di orientare il giudice nell'applicazione dei coefficienti parametrici di aumento (o diminuzione) dei compensi-base tabellari, ed – ancor più – nella liquidazione di eventuali compensi maggiori (posto che i parametri non sono vincolanti né per le parti né per il giudice, ma lasciano ampio spazio alla valutazione discrezionale).

II°) IL D.M. "PARAMETRI" (n. 140 del 20.07.2012).

A - 1) Dalla relazione ministeriale accompagnatoria si ricavano (in sintesi) le seguenti osservazioni.

L'art. 9/1 del DL n. 1/2012 (conv. nella L. n. 27/2012) abroga le tariffe professionali, abbandonando una disciplina dei compensi professionali ritenuta non direttamente rapportata al mercato, bensì alla predeterminazione amministrativa (aggiornabile) su proposta degli Ordini professionali di riferimento.

L'art. 9/2 cit. - salva la disciplina speciale dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice ex D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - demanda al Ministero vigilante la determinazione di "parametri" di riferimento per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso professionale.

L'art. 9/4 introduce per il professionista l'obbligo di informazione e di pattuizione del compenso; ed il co. 5 abroga ogni riferimento normativo alle tariffe professionali.

Consegue: a) la regola è ora quella del mercato, ripristinandosi la centralità della pattuizione già prevista dall'art. 2233/1 c.c.;

b) la norma speciale non menziona gli “usi” (concetto più ampio di quello di mercato), ed esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire “l’associazione professionale” menzionata dall’art. 2233 c.c.;

c) in sede giurisdizionale si fa dunque riferimento all’importanza, alla complessità ed al pregio dell’opera (così recuperando in termini giustificativi il rilievo del “decoro della professione”).

Il decreto in rassegna non riprende la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma offre “parametri” per orientare in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale.

Assume dunque un ruolo centrale la valutazione giudiziale del caso concreto, con rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, al solo fine di orientamento del giudicante, senza alcun vincolo.

Tale impostazione, da un lato, rispetta la differenza tra “parametro” e “tariffa”, e – dall’altro – incentiva la pattuizione, e cioè il mercato, come preteso dalla novella del 2012.

2) Il d.m. all’art. 1 afferma i seguenti PRINCIPI GENERALI (efficaci per tutte le professioni “vigilate” dal Ministro).

Il giudicante applica i parametri se manca la pattuizione tra le parti, anche ricorrendo all’analogia (applicazione di norme che regolano casi simili o materie analoghe).

Il compenso non comprende:

- le spese (anche quelle pattuite in misura forfettaria);
- gli oneri fiscali e previdenziali.

I costi degli ausiliari incaricati dall’avvocato (es. avvocato domiciliatario, consulente tecnico di parte) sono compresi nelle “spese”.

Il compenso comprende tutte le attività accessorie; ed è unico anche se l’incarico è collegiale (con pattuizione espressa, da provare documentalmente); ma il giudice può aumentarlo fino al doppio.

In caso di incarico conferito ad una società di professionisti è dovuto un solo compenso, anche se l’attività di fatto è svolta da più professionisti.

Se l’incarico non è portato a termine (oppure è svolto in prosecuzione di un precedente incarico ad altro professionista) è dovuto il compenso relativo alla attività svolta.

Si applicano i principi statuiti dall’art. 2237 c.c. (mai modificato).

La mancanza della prova del preventivo costituisce elemento negativo di valutazione.

Le “soglie numeriche” dei compensi parametrici non sono vincolanti per il giudice.

A margine dell'art. 1 d.m. appaiono opportune le seguenti osservazioni.

* La pattuizione è ipotizzabile solo nel rapporto tra avvocato e cliente; non nel caso di liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. (le "parti" tra cui interviene l'accordo sul compenso non possono che essere quelle che hanno stipulato il contratto d'opera professionale e che sono contrapposte nella eventuale lite per la liquidazione del relativo compenso).

Non sembra ipotizzabile un accordo stipulato tra le parti contrapposte nel giudizio, per determinare l'importo delle spese di lite che il giudice liquida a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c..

* Le spese (non comprese nel compenso) non possono essere "parametrate", ma debbono essere pattuite oppure documentate analiticamente (comprese le trasferte).

Il rimborso forfettario delle spese generali è esigibile soltanto se pattuito.

* Il decreto (che ha natura regolamentare) introduce un nuovo sistema per la determinazione dei compensi professionali, non più basato sulla quantità di attività svolta, bensì sulla liquidazione complessiva e sul risultato ottenuto, privilegiando la pattuizione del compenso professionale e la transazione o conciliazione della lite (per tale evenienza prevede una speciale maggiorazione del compenso, fino al 40% in sede stragiudiziale e fino al 25% in sede giudiziale, ad evidente scopo deflattivo del contenzioso giudiziale).

* E' abrogato il sistema di retribuzione dell'attività processuale formale (c.d. procuratoria) già remunerata con l'attribuzione dei "diritti", ed è attribuita espressamente all'avvocato la responsabilità anche patrimoniale del rapporto con gli ausiliari (come l'avvocato domiciliatario incaricato dal *dominus*) (co. 2).

L'art. 2 d.m. distingue le prestazioni professionali forensi in attività stragiudiziale e giudiziale. Distingue poi le prestazioni giudiziali in attività penale e civile – amministrativa – tributaria.

3) LA DOCUMENTAZIONE della PATTUIZIONE del compenso e/o delle spese.

Ci si interroga se la pattuizione del compenso tra avvocato e cliente abbia rilievo processuale nei confronti della controparte soccombente, ai fini della liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..

Il tema è reso attuale dall'art. 1/6 d.m. (introdotto per suggerimento del Consiglio di Stato), che recita:

" L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 co. 4, terzo periodo, del d. l. 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. "

Sembra dunque attendibile la seguente risposta:

la pattuizione del compenso non può – ovviamente – impegnare direttamente soggetti che vi siano estranei (es. la controparte soccombente);

tuttavia essa costituisce utile elemento concorrente per la valutazione giudiziale del giusto compenso;

anzi, la mancata produzione in giudizio di prova documentale della pattuizione del compenso costituisce “elemento di valutazione negativa” da parte del giudicante (nell’ottica del principio della “rifusione delle spese”, per cui non può essere riconosciuto alla parte vittoriosa un rimborso spese superiore all’importo pattuito: non sarebbe corretto che la parte vittoriosa potesse ottenere dalla controparte a titolo di rifusione delle spese di lite una somma superiore a quella pattuita con il proprio avvocato, così lucrando indebitamente).

B) L’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE (art. 3 d.m.).

Il compenso è liquidato tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi (anche non economici) conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

Quando la controversia o l’affare si conclude con una transazione o conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40% rispetto a quello liquidabile secondo le norme comuni.

Sono opportune le seguenti osservazioni.

* La previsione della liquidazione giudiziale del compenso anche per attività stragiudiziale conferma l’applicabilità delle regole parametriche anche nei casi in cui oggetto del giudizio è il compenso dovuto (in assenza di pattuizione) per la prestazione d’opera professionale.

* Tuttavia al d.m. non è allegata alcuna tabella dei compensi parametrici relativi all’**attività stragiudiziale**. La liquidazione del compenso – in difetto di pattuizione – può dunque avvenire sulla base dei criteri generali indicati dall’art. 3, segnatamente in considerazione della difficoltà, del pregio e dell’efficacia dell’opera prestata, anche con riferimento ad un compenso orario secondo valori di mercato, ed – eventualmente – con ricorso all’analogia interna (secondo parametri dettati per controversie o affari simili o materie analoghe).

* Continuano a essere applicabili i medesimi criteri che in passato (sotto l’impero della tariffa forense) avevano indotto a escludere il cumulo dei compensi professionali per attività stragiudiziale e giudiziale, sul rilievo che l’attività stragiudiziale precedente il giudizio e/o successiva (ad es. nel caso di transazione della lite) costituisce attività accessoria a quella giudi-

ziale. Ciò perché l'art. 1 d.m. prevede espressamente che ogni attività accessoria deve ritenersi compresa nel compenso parametrico.

La maggiore attività svolta al fine di pervenire alla definizione della controversia è ora espressamente retribuita con la maggiorazione del compenso rispettivamente del 40% o del 25%.

C - 1) L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE CIVILE.

L'art. 4 d.m. distingue l'attività giudiziale civile – amministrativa – tributaria in fasi processuali, con accorpamento delle precedenti voci di diritti ed onorari (fasi di studio, introduzione del procedimento, istruttoria, decisione, esecuzione).

Il decreto prende le mosse dalla tariffa abrogata non semplicemente per aggiornarla o modificarla, ma per trarne un orientamento razionale rispetto all'attività forense, quale momento di raccordo tra vecchio e nuovo sistema nella lata chiave degli "usi" sinora invalsi; e propone dei parametri generali (quali ad es. la complessità, l'importanza, il pregio o l'urgenza dell'opera), e dei parametri specifici (rapportati all'attività forense innanzi ai vari organi giurisdizionali, e in funzione del valore della causa), in correlazione tra loro.

Gli importi parametrici sono ricavati:

- * individuando gli onorari ed i diritti di riferimento secondo la tariffa abrogata;
- * aggiornando i compensi secondo gli indici Istat, rispetto ai valori indicati dalla tariffa forense abrogata (risalente al 2004);
- * superando la distinzione tra onorari, diritti e indennità, secondo il principio di onnicomprensività (per rendere quanto più possibile semplice la struttura del compenso, superando duplicazioni anche parziali);
- * adattando il risultato secondo il principio di ragionevolezza ed il criterio di proporzionalità (per fronteggiare il problema dell'aumento dei costi dei servizi legali in relazione al valore della lite, al particolare momento storico ed all'esigenza di adeguatezza del compenso professionale rispetto all'opera svolta);
- * tenendo altresì conto dei diritti (relativi all'attività processuale di carattere formale), eliminando ogni possibile duplicazione rispetto agli onorari.

Il compenso unico forfetizzato per fasi processuali realizza la semplificazione perseguita dalla riforma, riducendo le asimmetrie informative degli utenti nella (non semplice) applicazione della tariffa.

Quando il procedimento si conclude con una transazione o conciliazione il compenso è aumentato fino al 25%.

Se l'avvocato difende più persone nella stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più

controparti. Nei casi di “azione di classe” (stante la presumibile complessità), il compenso può essere aumentato fino al triplo.

La mancata prova del “preventivo di massima” e l’adozione di condotte processuali abusive (tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli) costituiscono elementi di valutazione negativa del compenso professionale.

2) IL VALORE DELLA CONTROVERSIA.

L’art. 5 d.m., per la determinazione del valore della controversia ai fini della parametrizzazione del compenso, riprende i criteri consolidati della tariffa forense abrogata:

- * il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile (con riferimento al *petitum*);
- * nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie si ha riguardo alla ragione di credito tutelata;
- * nei giudizi di divisione si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota in contestazione;
- * nei giudizi per pagamento di somme (anche a titolo di danno), nella liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. si ha riguardo al *decisum* (cioè alla somma attribuita alla parte vincitrice, e non alla somma domandata); invece nella liquidazione del compenso dovuto dal cliente all’avvocato si ha riguardo al *petitum*;
- * in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile (o della legislazione speciale);
- * nei giudizi amministrativi il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto lo consentono; quando ciò non è possibile, si tiene conto dell’interesse sostanziale tutelato;
- * per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, la tabella allegata al d.m. applica i compensi dello scaglione di valore da €. 25.001/50.000, con un’ampia forbice di variazione (da + 150% a - 50% del valore medio di liquidazione); e prevede che debba tenersi “particolare” conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

3) L’art. 6 d.m. indica il compenso per i PROCEDIMENTI ARBITRALI:

- * nel caso di **arbitrato rituale** all’avvocato che assiste una parte è dovuto il compenso previsto per le controversie davanti al giudice che sarebbe competente;

* negli **altri casi** (arbitrato irrituale, arbitraggio o fattispecie analoga) si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale (ravvisandosi ipotesi di mandato a transigere).

4) L'art. 7 d.m. prevede che i compensi per i **PROCEDIMENTI CAUTELARI**, speciali o non contenziosi (anche in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare), siano liquidati per analogia ai parametri previsti per i procedimenti ordinari, secondo i criteri generali (artt. 1 e 4).

5) L'art. 8 d.m., rievocando la tariffa, stabilisce che nelle controversie di lavoro di valore non superiore a €. 1.000 il compenso sia ridotto di regola fino alla metà.

6) L'art. 9 d.m. prevede la riduzione fino alla metà del compenso nelle controversie ex legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto, per conseguire l'indennizzo da irragionevole durata del processo), stante l'asserita particolare semplicità seriale, connessa a oneri per la finanza pubblica.

Per le prestazioni svolte in regime di patrocinio a carico dello Stato, e per quelle equiparate dal testo unico sulle spese di giustizia (ved. artt. 115, 116, 117 e 118 del DPR 30.05.2002 n. 115), anch'esse connesse a rilevanti ricadute erariali, il compenso deve essere liquidato tenendo conto dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistito (ved. art. 82 D.P.R. n. 115/2002, abrogato nella parte che fa riferimento alla tariffa). Restano ferme le altre riduzioni previste dal t. u. spese di giustizia (art. 130), che per omogeneità di parametro sono estese anche al settore penale.

7) L'art. 10 d.m. indica che nel caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., oppure nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50%.

8) L'art. 11 d.m. illustra le **FASI DEL GIUDIZIO CIVILE**, amministrativo o tributario, in relazione alla determinazione del compenso, parametrato in Tab. A, ribadendo che i parametri numerici costituiscono soltanto indicazioni di massima per il giudicante, il quale può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete.

* La fase di **studio della controversia** comprende le attività precedenti la costituzione in giudizio, cioè (a titolo di esempio): l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ri-

cerca dei documenti e la conseguente relazione o parere (anche scritti) al cliente.

* La **fase introduttiva del giudizio** comprende (ad esempio): gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed il relativo esame (con allegati, ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente).

* La **fase istruttoria** comprende (ad esempio): richieste di prova o controprova, memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, delle eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative; l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso o in funzione del giudizio; gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali; le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere; le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate; gli atti comunque incidentali, comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private.

Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie (non meramente illustrative), le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.

La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

* La **fase decisoria** comprende (ad esempio): le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie illustrative o conclusionali anche in replica (compreso deposito ed esame), la discussione orale (in camera di consiglio o in udienza pubblica), le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale (effetto del titolo decisorio ottenuto).

* **La fase esecutiva** (salvo quanto previsto per il prodromico atto di precetto) comprende (ad esempio): la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie e catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Il compenso (v. art. 1/3) comprende ogni attività accessoria (es. accessi ad uffici pubblici, trasferte, corrispondenza anche telefonica o telematica, consultazioni anche collegiali con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati).

Ex art. 11/9 d.m. per le controversie di valore superiore a €. 1.500.000,00 il giudice liquida il compenso tenendo conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, della natura del procedimento, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

I parametri si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione oltre tale valore.

Nelle procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva riferita ai beni immobili.

* Gli scaglioni di valore sono più ampi rispetto alla precedente tariffa, proprio perché si tratta di parametri di riferimento per l'attività di liquidazione giudiziale, e non dell'applicazione di rigide griglie tariffarie.

Per individuare per ogni scaglione una proporzionata variazione dei singoli valori medi di liquidazione, è stata assunta come base la percentuale di variazione prevista dalla precedente tariffa rispetto alle varie voci di onorario.

9) L'ATTO DI PRECETTO.

Le spese del precetto (atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione) sono autoliquidate dal creditore nello stesso atto.

Tradizionalmente le spese di precetto consistevano in tutte le voci di "diritto" relative ad attività di carattere formale successive alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale (come ad es. la richiesta ed il costo di copia del provvedimento in forma esecutiva, l'esame del titolo esecutivo, la notifica del titolo o del precetto); alle quali si aggiungeva un modesto onorario (introdotto solo di recente).

Ora il d.m. (ved. tabella A) comprende quasi tutte le precedenti voci di “diritto”, già proprie dell’atto di precetto, nelle fasi processuali decisoria ed esecutiva, e precisamente:

- * nella fase decisoria: richiesta di copia del provvedimento; iscrizione di ipoteca giudiziale;
- * nella fase esecutiva: disamina del titolo esecutivo, notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate.

Sicchè il compenso tabellare parametrico per l’atto di precetto è ora ridotto alla sola (irrisoria) voce unica di onorario, alla quale non è più previsto che vada a sommarsi alcun “diritto”.

Tale parametro appare affatto inadeguato. La misura della sproporzione di tale compenso (sia pure – come ripetutamente ribadito dallo stesso Ministero - non vincolante e suscettibile di sensibile aumento o diminuzione da parte del giudicante) emerge già dalle seguenti semplici considerazioni:

- * l’onorario complessivo per un precetto entro lo scaglione di valore €. 0/5.000 varia da €. 20,00 a €. 100,00 (sic);
- * l’onorario complessivo per un precetto entro lo scaglione di valore €. 5.001/500.000 varia da €. 150,00 a €. 350,00;
- * l’onorario complessivo per un precetto entro lo scaglione di valore €. 500.001/1.500.000 varia da €. 400,00 a €. 600,00;
- * l’onorario complessivo per un precetto di valore superiore a €. 1.500.000 varia da €. 700,00 a €. 900,00;
- * l’onorario parametrico non si discosta da tali importi neppure nel caso di precetto su titolo stragiudiziale (es. assegno, cambiale), in cui non sussiste una precedente fase processuale decisoria (che possa comprendere il “diritto” di richiesta copia), e la fase esecutiva (che dovrebbe comprendere i “diritti” di esame titolo esecutivo, notifica ed esame) è soltanto eventuale; sicchè - in caso di pagamento spontaneo prima dell’esecuzione – il creditore potrebbe recuperare soltanto in parte le spese affrontate per il precetto.

Onde condurre ad equità il compenso parametrico per l’atto di precetto può essere utile:

- * quantificare il compenso riportandosi ai c.d. *standards liquidativi*, cioè agli importi tradizionalmente liquidati in passato a tale titolo (in applicazione del principio sancito dall’art. 2233 c.c., che – come si è visto – per la liquidazione del compenso richiama anche “gli usi”); all’uopo è consigliabile l’indicazione analitica delle attività svolte, onde orientare il giudicante nella funzione di controllo;
- * pattuire il compenso (anche con dichiarazione sottoscritta dal cliente nello stesso atto di precetto).

Il sindacato giudiziale sull’autoliquidazione delle spese di precetto è previsto esclusivamente nell’eventuale giudizio di opposizione al precetto o all’esecuzione. In tale sede il giudicante effettua il controllo di congruità,

anche tenendo conto della pattuizione del compenso e delle spese (per l'effetto dell'art. 91 c.p.c., che conferisce al creditore il diritto al "rimborso" delle spese ed onorari corrisposti al proprio avvocato.

D) L'ATTIVITÀ PENALE.

1) Per la parametrizzazione del compenso relativo all'attività giudiziale penale il d.m. segue il medesimo metodo, accorpando i compensi per le seguenti fasi processuali: fase di studio, fase di introduzione del procedimento, fase istruttoria procedimentale o processuale, fase decisionale, fase esecutiva.

Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine o sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta (salvi i principi statuiti dall'art. 2237 c.c.).

L'art. 12/2 d.m. indica come criteri generali di valutazione del compenso: la natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni; il pregio dell'opera prestata; il numero e l'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi; l'eventuale urgenza della prestazione. All'uopo deve tenersi conto di tutte le particolari circostanze del caso (ad es. il numero e la complessità dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata; i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente).

Se l'avvocato difende più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più controparti.

Come già previsto dalla tariffa, per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

L'adozione di **condotte dilatorie** tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli costituisce elemento di valutazione negativa del compenso in sede di liquidazione giudiziale (in considerazione del fatto che titolare dell'azione penale è la parte pubblica).

Per l'attività in regime di patrocinio a carico dello Stato si applicano i principi generali dettati per la materia civile.

I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche per la parte ed il responsabile civile costituiti in giudizio. Per quanto non rientra nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

2) I parametri specifici per la determinazione del compenso relativo alla ATTIVITÀ PENALE sono, di regola, quelli di cui alla tabella B. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, secondo i criteri generali (artt. 1 e 4).

Il compenso è liquidato per fasi (art. 14 d.m.).

* La **fase di studio** comprende l'attività precedente gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività; ad esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e relazioni o pareri (anche scritti) al cliente.

* La **fase introduttiva** comprende (ad esempio): gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

* La **fase istruttoria** comprende (ad esempio): le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relate, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

* La **fase decisoria** comprende (ad esempio): le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

* La **fase esecutiva** comprende tutte le attività connesse all'esecuzione della pena e delle misure cautelari. Per tale fase il d.m. recupera il solo "onorario" a vacanza (senza peraltro rilevare che l' "indennità di vacanza" prevista dalla vecchia tariffa si sommava all'onorario per la prestazione eseguita; e che l'attuale previsione di un solo compenso orario minimo di €. 20,00 – sic – appare affatto inadeguata, anche in considerazione del fatto che tale compenso, già irrisorio, è ancora ridotto alla metà per la difesa officiosa di minori, o per attività svolta in regime di patrocinio a carico dello Stato).

Resta l'auspicio che in sede applicativa il giudicante eserciti equamente il proprio ampio potere discrezionale nella determinazione del compenso professionale.

Per i procedimenti **cautelari** o **speciali** (es. misure di prevenzione) si richiama il principio dell'analogia specifica interna.

Il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria (come ad es. gli accessi ad uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica, le consultazioni anche collegiali con il cliente, le attività con-

nesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati).

avv. Guglielmo Preve
Cons. Ordine di Torino.

